




Elaborato

4

Registro del consumo di suolo



SINDACO

PAOLO VENDRAMINI

*SEGRETARIO
COMUNALE*

MAURO GIAVI

*SETTORE
URBANISTICA*

VENIERO NEREO LEVIS

*PROGETTO,
COORDINAMENTO,
INDAGINI
URBANISTICHE*

STUDIO ASSOCIATO FRISON + SALCE
FRANCO FRISON, LUISELLA SALCE,
RICCARDO PARO



NOTE INTRODUTTIVE

1. Il presente Registro del Consumo di Suolo è istituito dal Comune ai sensi della L.R. n. 14/2017.
La sua finalità è quella di annotare, in un documento pubblico, le quantità relative agli interventi di trasformazione del territorio che interessano aree ESTERNE agli “*ambiti di urbanizzazione consolidata*” (così come perimetrati nello specifico elaborato grafico) destinati alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o aventi altra destinazione (industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico/ricettiva, etc.). Obiettivo del Registro è garantire il monitoraggio permanente e il controllo del rispetto dei limiti di consumo di suolo assegnati.
2. Ai sensi del comma 1 dell’art.12 della L.R.14/2017 SONO COMUNQUE SEMPRE CONSENTITI, in deroga ai limiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 e n. 1325 del 10 settembre 2018, pertanto SENZA CONSUMARE SUOLO:
 - gli interventi di cui agli articoli 52 e 63 della L.R.14/2017, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
 - i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “*Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante*”;
 - gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
 - l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
 - gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche*”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
 - gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
3. Al fine di una corretta registrazione delle quantità di suolo consumato si rinvia alla L.R.14/2017 ed in particolare all’art. 2 dove sono enunciate le seguenti definizioni:
 - *superficie naturale e seminaturale,*
 - *superficie agricola,*
 - *consumo di suolo,*
 - *impermeabilizzazione del suolo.*
4. Il limite massimo di consumo di suolo per il Comune di Ponte Nelle Alpi, stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 e n. 1325 del 10 settembre 2018, è pari a 12,45 ettari per il PRG e 8,02 ettari per il PAT.

Con riferimento alla numerazione riportata nelle colonne del Registro, si evidenziano qui di seguito i contenuti che devono essere riportati negli appositi campi:



1. numerazione progressiva
2. data di inserimento nel registro
3. località dell'intervento
4. indirizzo dell'intervento, se disponibile
5. foglio della mappa catastale
6. numero identificativo della particella
7. la Zona Territoriale Omogenea in cui ricade l'intervento
8. riferimenti della specifica variante al P.I. (n. della Variante, n. delibera C.C. di approvazione e data
9. riferimenti della specifica variante al P.I. (n. della Variante, n. delibera C.C. di approvazione e data
10. estremi del provvedimento amministrativo
11. estremi interventi di compensazione ecologica mediante il ripristino delle condizioni di rinaturalizzazione (cfr definizione di cui lettera l art. 2 della L.R. 14/2017)
12. la colonna è a disposizione per eventuali altre tipologie oppure per riportare delle note esplicative o informazioni aggiuntive ritenute necessarie
13. entità della superficie consumata
14. entità della superficie rinaturalizzata (cfr definizione di cui lettera l art. 2 della L.R. 14/2017)
15. differenza tra le entità delle colonne 13 e 14 qualora riferite al PRG. La somma dei valori riportati in questa colonna non può superare il limite massimo assegnato per il PRG pari a 12,45 ettari.
16. differenza tra le entità delle colonne 13 e 14 qualora riferite al PAT. La somma dei valori riportati in questa colonna non può superare il limite massimo assegnato per il PAT pari a 8,02 ettari.

[illegible]